

STUDIO DONATO GOTTARDELLI

LA RACCOLTA FONDI NEL TERZO SETTORE

Dispensa curata dal dott. Commercialista Alberto Donato,
consulente fiscale e amministrativo di NOI Verona APS

ED. MAGGIO 2023

NOI
VERONA
ORATORI E CIRCOLI

GENERALITÀ

L'art 7 del CTS definisce la raccolta fondi come “...il *complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva*”.

Il decreto del 9 giugno 2022 del Ministero del lavoro in attuazione dell'art. 7 co 2 ha deliberato le “Linee guida per la raccolta fondi” che tratta delle RF (raccolte fondi) solo sotto il profilo “sostanziale” mentre la trattazione del profilo fiscale è demandato a successive, ad oggi inesistenti, circolari dell'Agenzia delle Entrate.

Come espressamente previsto dall'art. 7 del CTS le raccolte fondi poste in essere da un ente del Terzo settore devono finanziare solo ed esclusivamente le proprie attività di interesse generale. Le attività finanziabili non sarebbero quindi quelle genericamente istituzionali ma solo quelle effettivamente svolte dall'ente e rientranti tra quelle di interesse generale dell'art. 5 dello statuto, non possono pertanto essere utilizzate per finanziare le attività diverse.

Le raccolte fondi possono essere **occasionali** o **abituali** (organizzata e continuativa).

La raccolta comprende:

- sia l'attività volta a sollecitare lasciti, donazioni, erogazioni liberali, contributi non corrispettivi;
- sia attività di *marketing* ossia la così detta raccolta fondi corrispettiva in quanto volta alla cessione di beni o servizi di modico valore a fronte di un corrispettivo.

Gli enti del Terzo settore, possono, ed è una novità rispetto all'art 143 TUIR, realizzare attività di raccolta fondi anche in **forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida del DM 9.6.2022.

Le raccolte fondi possono essere:

- Raccolte fondi occasionali;
- Raccolte fondi abituali;

A loro volta le raccolte fondi sia occasionali che abituali possono suddividersi in:

- Raccolte fondi non corrispettiva (lasciti, erogazioni liberali, donazioni);
- Raccolte fondi corrispettiva (cessioni di beni/servizi di modico valore);
- Raccolte fondi private (rapporto diretto ETS – donatore);
- Raccolte fondi pubblica (sagre pubbliche).

RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Ai fini fiscali l'individuazione delle raccolte fondi occasionali rimane rilevante ex art 79, comma 4, lett. a) del CTS, in continuità con l'art 143 TUIR, infatti sono de-tassate e **non concorrono alla formazione del reddito degli ETS, non commerciali, solo i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.**

L'art 79 è il primo articolo del titolo X del CTS che entrerà in vigore l'anno successivo all'autorizzazione della Commissione europea, forse nel 2024. Nel 2023 si continua ad applicare l'art 143 comma 3 lett a) del TUIR, come per il passato, per cui **sono esclusi dalla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di **modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.**

Per poter fruire dell'esclusione dall'imposizione è dunque necessario che:

- le iniziative siano occasionali;
- le raccolte di fondi avvengano in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti siano di modico valore (piante, frutti ecc.).

Allo stesso modo se la raccolta fondi è svolta con tali modalità l'attività è esclusa da IVA ex art 89 comma 18 CTS.

Raccolta fondi occasionale non significa che deve svolgersi in una giornata o in poche ore ma esprime una nozione di non abitualità della raccolta che prescinde dalla durata.

Per cui in assenza di chiarimenti e in attesa che sia applicabile l'art 79 CTS in via prudenziale si ritiene che si possano considerare occasionale la realizzazione di due eventi all'anno e per un importo annuo non superiore ad € 51.645.

RACCOLTA FONDI ABITUALE

Quando invece la raccolta fondi è svolta in modo abituale, professionale, non occasionale è lecita (art 7 co. 2 CTS), ma rientra tra le attività commerciali ed i proventi concorrono alla formazione del reddito dell'ETS. La possibilità di effettuare RF abituale è una novità dell'art. 7 CTS infatti, non è prevista nel TUIR.

La raccolta fondi eseguita da ETS commerciali, a differenza di quelle organizzate da ETS non commerciali, sono sempre assoggettate a tassazione quali redditi d'impresa sia quelle occasionali che quelle abituali in virtù del principio di onnicomprensibilità del reddito d'impresa.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

L'art 7 co. 2 CTS chiarisce che per la realizzazione della raccolta fondi l'ETS può impiegare sia risorse proprie che di terzi. Di conseguenza, l'ETS potrà ricorrere al

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

personale interno, o avvalersi di volontari, nel rispetto dell'articolo 17 del Codice, oppure delegare in tutto o in parte a soggetti terzi la realizzazione della raccolta fondi anche avvalendosi di figure specializzate nel Fundraising. Con particolare riguardo all'impiego di personale interno all'ETS, dovrà essere rispettato il principio di incompatibilità (ex articolo 17, comma 5 del Codice) tra lo *status* di volontario e quello di lavoratore della medesima organizzazione. Come esplicitato nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche n. 2088 del 27 febbraio 2020, la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ETS preclude al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il medesimo ETS. Il lavoratore dell'ETS potrà pertanto partecipare allo svolgimento di attività riconducibili alla raccolta fondi esclusivamente nell'ambito del rapporto di lavoro in essere con l'ETS e nel rispetto delle mansioni e dell'orario di lavoro.

Gli ETS nella raccolta fondi sono tenuti a rispettare i principi di trasparenza, verità, correttezza e redditività. Nel caso in cui si riscontrassero elementi tali da far ritenere potenzialmente violati i principi di cui sopra, i competenti uffici del Registro unico nazionale del terzo settore possono disporre ulteriori controlli e accertamenti anche mediante accessi presso la sede legale dell'ETS e acquisizione di documentazione ai sensi dell'articolo 93, all'esito dei quali adottare i relativi provvedimenti.

Trasparenza

La trasparenza ha la finalità di **rendere conto dell'operato complessivo dell'Ente del Terzo Settore** anche mediante la diffusione delle informazioni e l'accessibilità della documentazione predisposta per la raccolta fondi.

In particolare, è virtuoso per l'ETS esporre ai donatori e altri portatori di interesse (*stakeholder*), alcuni elementi che compongono l'attività di raccolta:

- 1) oltre alla figura del legale rappresentante dell'ente, l'indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta;
- 2) l'indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e qualora tecnicamente possibile, dell'ammontare progressivo dei proventi raccolti;
- 3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;
- 4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l'indicazione:
 - a. dell'obbiettivo dei fondi da raccogliere;
 - b. della destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato;
 - c. della destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l'obbiettivo del progetto;
 - d. dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- 5) l'indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire.

I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull'iniziativa di raccolta fondi. In tal senso

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

l'ETS dovrà predisporre modalità e strumenti idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire ai donatori, parallelamente all'assolvimento degli obblighi verso le Amministrazioni vigilanti, un'informazione chiara, diretta e facilmente comprensibile sull'utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell'ETS.

Ai fini della trasparenza dovrà, altresì essere osservata la disposizione di cui all'articolo 46 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale in vigore dal 2 maggio 2018, applicabile a *“qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale”*. In base a tale norma dovranno essere resi noti autore e beneficiario della richiesta e l'obiettivo sociale che si intende perseguire con la stessa. I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati. Tale disposizione prevede inoltre che *“i messaggi non devono: sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all'appello; presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l'appello viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all'iniziativa; sollecitare i minori ad offerte di denaro”*. Il Ministero utilizza il verbo dovere per cui gli ETS sono obbligati a seguire tale normativa.

Verità

L'ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere.

Correttezza

L'attività di raccolta fondi deve essere orientata da principi di correttezza. Viene quindi richiesto all'ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione.

Redditività

Le “Linee guida” indicano che *“Sia nel caso di gestione all'interno dell'organizzazione dell'ETS dell'attività di raccolta fondi, sia nel diverso caso di affidamento a terzi di tutta o di parte di essa, **le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'evento o della campagna devono tendere ad essere congruamente inferiori ai fondi raccolti, fatte salve cause non prevedibili che compromettono il buon esito dell'attività.**”* Le Linee guida sottolineano che al verificarsi di tali cause l'ente deve indicare nel rendiconto e nella relazione illustrativa le motivazioni per le quali i costi sostenuti per la realizzazione della raccolta sono stati superiori ai ricavi. È quindi evidente che raccolte fondi strutturalmente in perdita non sono ammesse e sono causa di responsabilità per gli amministratori che le hanno poste in essere.

TECNICHE DI RACCOLTA FONDI

Per quanto concerne la modalità di svolgimento della raccolta fondi, questa, indipendentemente dall'occasionalità o meno dell'evento, potrà essere effettuata anche *mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore*.

La modalità di raccolta potrà quindi essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) che pubblica.

La raccolta fondi potrà materialmente avvenire sia attraverso l'erogazione liberale (di danaro o beni in natura), sia mediante il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell'ETS di beni o servizi di modico valore.

Dal punto di vista del donatore/contribuente (persone fisiche, enti e società), l'articolo 83 del Codice riconosce la detraibilità e deducibilità solo delle liberalità in danaro o natura mentre il corrispettivo versato per acquisto di beni/servizi di modico valore non dovrebbe rientrare nel concetto di erogazioni liberali.

Il riferimento esplicito alla cessione da parte dell'ETS di beni o servizi di modico valore assume invece rilievo fiscale per l'ETS, in quanto ai sensi del già richiamato articolo 79, comma, 4 lettera a) del Codice (l'art 79 è parte del Titoli X del CTS ad oggi non ancora entrato in vigore), sia per l'art 143 TUIR, non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte occasionali anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore.

Le "Linee guide" del Ministero forniscono un elenco, non esaustivo e non cogente, di 13 tecniche di raccolta fondi.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL *DIRECT MAIL*

Si definisce *direct mail* qualsiasi tipo di comunicazione diffuso per via postale, tra cui lettere personalizzate, materiali promozionali (per esempio *dépliant*, *brochure*, *volantino*), questionari, messaggi non indirizzati o non personalizzati, consegnati nelle portinerie o inseriti nelle cassette postali.

Le organizzazioni che inviano materiale promozionale a indirizzi postali identificati devono assicurarsi che le banche dati di cui si servono per la spedizione siano aggiornate in modo da includere solo le persone che abbiano fornito in precedenza consenso espresso e specifico all'invio di materiale informativo e non lo abbiano revocato successivamente.

Nella comunicazione deve essere fatto espresso richiamo alla normativa sulla *privacy* e devono essere indicate le finalità della raccolta, gli strumenti attraverso i quali effettuare le donazioni, con indicazione dei benefici fiscali, gli indirizzi dell'organizzazione da contattare per ricevere informazioni ulteriori.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL TELEFONO (*TELEMARKETING*)

Il *Telemarketing* è una modalità di raccolta di donazioni, promesse di adesioni, beni, servizi e altro ancora, a sostegno della causa, della missione, delle attività o dei progetti dell'organizzazione stessa attraverso l'uso del telefono.

Il *telemarketing* può svolgersi con modalità *inbound*, cioè ricevendo le chiamate presso l'organizzazione o presso l'eventuale *call center* che opera per conto della stessa,

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

normalmente a seguito dell'invio da parte dell'organizzazione di materiali informativi e promozionali all'utenza.

L'altra modalità, detta *outbound*, consiste nell'effettuazione di telefonate da parte dell'organizzazione o del *call center* a donatori, soci, simpatizzanti i cui nominativi sono presenti nella banca dati dell'organizzazione, a tutti coloro che comunque abbiano fornito consenso al trattamento dei propri dati personali.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL FACE-TO-FACE

Il *Face to face* è una tecnica di raccolta fondi per acquisire donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di donare tramite domiciliazione bancaria/postale o carta di credito. Avviene attraverso il contatto diretto tra operatore (dialogatore che deve avere almeno 18 anni) e potenziale donatore.

Il *Face to face* si può praticare per strada, in centri commerciali, aeroporti, stazioni, porta a porta, etc. richiedendo i necessari permessi, direttamente dall'ETS o per il tramite di soggetti terzi.

DIRECT RESPONSE TELEVISION (DRTV)

È una tecnica di raccolta fondi – al pari del *face to face* – utilizzata prevalentemente per acquisire donatori regolari. Consiste in una pubblicità televisiva (*spot*) che, nel rispetto dei citati principi di trasparenza, verità e correttezza, sollecita il pubblico televisivo a rispondere direttamente all'appello dell'ETS.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO GLI EVENTI

Gli ETS possono organizzare raccolte fondi in occasione di eventi sportivi, culturali, ricreativi o di altro genere.

Gli eventi possono essere organizzati direttamente dall'ETS o per conto di questo da un'agenzia o ente esterno, oppure possono essere organizzati esclusivamente da un soggetto terzo in piena autonomia. In quest'ultimo caso l'ETS non si occupa dell'organizzazione dell'evento ma si limita a riceverne il beneficio economico e a gestire le modalità di comunicazione del marchio e del nome.

Nel caso in cui l'evento sia organizzato da terzi, sarà cura dell'ETS valutare la compatibilità tra l'attività svolta dal terzo e la *mission* dell'ETS e redigere per iscritto le condizioni del rapporto tra i due soggetti.

L'ETS dovrà pubblicizzare l'evento e trattandosi di raccolta fondi dovrà indicare le finalità della raccolta, modalità di versamento dei contributi, recapiti dell'ETS per consentire al donatore di chiedere e ottenere informazioni sull'evento stesso.

Secondo l'art 70 CTS in caso di raccolte fondi in cui somministrano alimenti/bevande possono derogare ai requisiti sulla sicurezza alimentare "Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59".

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO GLI EVENTI DI PIAZZA

Si tratta di raccolte pubbliche occasionali in cui l'organizzazione raccoglie fondi prevalentemente mediante l'offerta di beni di modico valore.

Anche in questo caso l'ETS dovrà verificare se siano necessarie autorizzazioni preventive per l'occupazione di spazi pubblici,

Per differenziare in modo netto la raccolta di fondi dalle attività di interesse generale, consistente nella vendita di beni, chiarito in introduzione, è preferibile offrire il bene solidale ad un prezzo superiore al suo valore medio di mercato.

L'ETS dovrà pubblicizzare l'evento e trattandosi di raccolta fondi dovrà indicare le finalità della raccolta, modalità di versamento dei contributi, recapiti dell'ETS per consentire al donatore di chiedere e ottenere informazioni sull'evento stesso.

Si ritiene possibile esporre un "listino" prezzi ma in ogni caso deve essere chiaro che trattasi di una raccolta fondi e non di una attività diversa.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO *MERCHANDISING*

Tra le attività tradizionali di raccolta fondi degli ETS vi è la cessione di beni di modico valore (*gadget* o altri prodotti, anche alimentari, talvolta donati dalle aziende come forma di sostegno alle attività di interesse generale dell'ETS) contraddistinti dal marchio dell'ETS apposto sul bene e/o caratterizzante il contesto delle attività di promozione della vendita: il *merchandising*.

La volontà espressa dall'acquirente di sostenere le attività di interesse generale dell'ETS attraverso la raccolta fondi e quindi l'acquisto del *merchandising* caratterizza questa particolare forma di transazione rispetto una normale compravendita di beni e la distingue dalle attività di diverse.

L'attività di vendita di *merchandising* può essere svolta, come ogni altra raccolta fondi, in forma occasionale o continuativa, con diverse conseguenze sul piano fiscale (non assoggettamento dei ricavi a tassazione qualora tale attività sia svolta dall'ETS in forma occasionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, lettera a) del CTS – Non ancora entrato in vigore e quindi detassate ex art 143 TUIR).

Anche questa forma di sostegno alle attività di interesse generale deve essere improntata al rispetto dei criteri generali di trasparenza, verità e correttezza. Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata:

- all'indicazione della destinazione dei fondi raccolti con tale attività (sostegno complessivo alle attività di interesse generale dell'ETS o a un particolare progetto o programma dell'ETS);
- alla provenienza del bene oggetto di vendita (in particolare, privilegiando, quanto più possibile, filiere equo-solidali di produzione dei beni, così che la ricaduta di tale attività possa risultare doppiamente premiante, sia per l'ETS, sia per i soggetti coinvolti nella filiera);
- all'eventuale indicazione, se del caso, che i beni o prodotti sono stati donati da terzi produttori/distributori.

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO I SALVADANAI

Si tratta di una modalità di raccolta ancora poco diffusa, che non prevede la presenza di un operatore nel luogo in cui sono collocati i salvadanai.

Qualora le organizzazioni decidessero di utilizzare i salvadanai per la raccolta fondi, esse sono invitate a mettere in pratica i comportamenti di seguito indicati:

- a) predisporre l'elenco dei luoghi di esposizione dei salvadanai;
- b) predisporre un calendario della raccolta;
- c) sigillare con cura i contenitori salvadanai attribuendo ad essi un numero progressivo e riportando gli estremi dell'ETS che effettua la raccolta, e la finalità;
- d) aprire i contenitori in una data stabilita e redigere contestualmente il verbale di versamento in cassa del contenuto.

RACCOLTA FONDI DALLE IMPRESE FOR PROFIT

L'ETS può raccogliere fondi dalle imprese *for profit* sia direttamente che per il loro tramite da dipendenti e clienti. Preliminarmente l'ETS potrà stabilire i criteri di scelta delle imprese a cui chiedere donazioni, valutando la tipologia di impresa e la composizione societaria e la compatibilità dei principi e valori dell'impresa con quelli dell'ETS.

Le modalità di collaborazione possono essere molteplici. A titolo esemplificativo e non esaustivo: erogazioni liberali, donazione di beni e servizi, donazione di tempo da parte dei dipendenti dell'azienda, *payroll giving*, *cause related marketing*, eventi e raccolta verso i clienti.

RACCOLTA FONDI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO A DISTANZA

Si tratta di raccolte fondi consistenti nell'erogazione periodica da parte di persone fisiche o di enti di una definita somma di denaro a favore di un ETS affinché la impieghi per la realizzazione di progetti o programmi di cooperazione e solidarietà.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO I LASCITI TESTAMENTARI

L'ETS che vuole ricorrere a questa forma di raccolta fondi dovrebbe predisporre opuscoli o diffondere a mezzo *WEB* o attraverso il sistema radio televisivo informazioni sulle modalità con le quali è possibile disporre lasciti testamentari.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO NUMERAZIONI SOLIDALI

Si tratta di una modalità di raccolta fondi sulla quale il 2 febbraio 2018 è intervenuta l'AGCOM con il codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche per fini benefici di utilità sociale.

RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO DONAZIONI ONLINE

Gli ETS possono ricorrere anche a forme di raccolta fondi *online*. A titolo esemplificativo, sono molto diffuse le raccolte fondi tramite *form* sui *siti web* degli ETS, pagine di donazione su piattaforme esterne all'ETS (*crowdfunding*, *personal fundraising*), promozione della raccolta sui motori di ricerca e sui *social media*.

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI**LOTTERIE PESCHE TOMBOLE**

Le raccolte fondi effettuate tramite lotterie, pesche o tombole disciplinate dal DPR 430/2001 **non sono menzionate nelle Linee guida del Ministero per cui, ad oggi, non è chiaro se possono essere utilizzate dagli ETS come raccolte fondi ex art. 7 CTS.**

La lotteria di beneficenza è consentita solo se limitata territorialmente (i.e. nel territorio della provincia) e a condizione che l'importo complessivo dei biglietti emessi, sempreché contrassegnati da serie e numerazione progressiva, non superi l'importo di 51.645,69 euro. Nello stesso senso, si pongono anche le tombole o banchi di beneficenza. Per rientrare nella disciplina entrambe le iniziative debbono effettuarsi entro i "confini" comunali e i premi in palio non debbono superare, rispettivamente, la somma di 12.911,42 euro per le tombole e di 51.645,69 euro per le pesche o banchi di beneficenza (articolo 13, comma 2, lettere b e c, del Dpr 430/2001). A livello procedurale, spetta al legale rappresentante dell'ente organizzatore dare comunicazione – almeno 30 giorni prima – al prefetto competente o al sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione allegando la documentazione richiesta (articolo 14 del Dpr 430/2001).

Il Ministero delle Finanze ha chiarito, con la risoluzione ministeriale n. 42/E del 30.3.2000, che lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte deve ritenersi libero, non subordinato ad alcuna autorizzazione, qualora il gioco medesimo sia svolto in ambito "strettamente familiare e privato" e che tale ambito è sicuramente riconoscibile quando detti giochi siano "realizzati all'interno di circoli privati", con riserva di partecipazione ai soli soci, come chiarito dalla circolare n. 47/E del 10.2.1998.

Tale indirizzo è conforme all'orientamento giurisprudenziale espresso con sentenza n. 16 del 12 maggio 1995 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto non sanzionabile, né penalmente né amministrativamente, lo svolgimento di lotterie, tombole, pesche di beneficenza e, più in generale, lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte qualora il gioco medesimo sia effettuato in ambito "strettamente familiare e privato". In questo caso, pertanto, l'associazione non è tenuta a richiedere alcuna autorizzazione.

Nel caso invece di manifestazioni di sorte organizzate da associazioni e **dirette anche a non soci** è necessario seguire il seguente iter:

1. il sodalizio predispone il regolamento della manifestazione;
2. l'organizzatore deve inviare - ai sensi dell'art. 39, comma 13 quinquies della L. 326/2003 - una comunicazione in carta libera al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (gli indirizzi sono pubblicati nella circolare ministeriale 4632/2004) finalizzata all'acquisizione del nulla osta. La comunicazione deve essere effettuata prima della manifestazione e, comunque, prima della comunicazione da effettuarsi nei confronti del Prefetto e Sindaco. La disposizione nasce con l'intento di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giochi, come chiarito dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare 14.4.2004, n. 4632. Gli ispettorati valuteranno infatti se le manifestazioni di sorte locale risultino difformi, per le modalità di effettuazione, da quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. 26.10.2001, n. 430, venendo così a

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

- configurare, sostanzialmente, un'elusione del monopolio statale dei giochi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 39, comma 13 quinquies della L. 326/2003, l'organizzatore che effettui manifestazioni di sorte locale nonostante il diniego di nulla osta ovvero realizzi la manifestazione senza osservare le prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un anno, ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato;
3. decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si intende comunque rilasciato nulla osta. Il Ministero può subordinare il rilascio del nulla osta alla circostanza che il circolo ottemperi a specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di gioco riservato allo Stato;
 4. l'associazione da comunicazione della manifestazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata la manifestazione ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. La comunicazione deve essere resa dal rappresentante legale;
 5. il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni quando mancano le condizioni previste dalla legge o quando emerge che la manifestazione non sia finalizzata a far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore (requisito non richiesto solo per partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 2 del 1997);
 6. per l'organizzazione delle **tombole**, il sodalizio deve versare una cauzione a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. L'importo della cauzione è pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro prezzo d'acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi;
 7. il sodalizio deve **publicizzare le lotterie e le tombole**. Nell'avviso pubblico sono indicati gli estremi della comunicazione fatta al Comune o ai Comuni interessati nonché al Prefetto, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita;
 8. prima dell'estrazione di lotterie e tombole un rappresentante dell'ente organizzatore, provvede a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco;
 9. **l'estrazione di lotterie e tombole** è pubblica e deve essere effettuate alla presenza di un incaricato del Sindaco. Prima dell'estrazione si dà atto al pubblico dei biglietti e delle cartelle non riconsegnati in quanto dichiarati nulli agli effetti del gioco. Delle operazioni viene redatto un processo verbale. Una copia va consegnata all'incaricato del Sindaco e una copia inviata al Prefetto. Per le pesche

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco;

10. l'associazione deve predisporre una **ricevuta** dell'avvenuta riscossione del premio firmata dal vincitore che attesta il ritiro del premio vinto per la tombola;
11. i Comuni e le Prefetture effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locale e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni;
12. per la **tombola**, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Comune, entro 30 giorni dall'estrazione, la documentazione di avvenuta consegna dei premi ai vincitori (vedi punto 10). L'incaricato verifica la documentazione e, se regolare, dispone lo svincolo della cauzione. In caso contrario dispone l'incameramento della cauzione. Il Comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di trenta giorni dall'estrazione.

Qualora l'associazione svolga una manifestazione di sorte locale nonostante il diniego di nulla osta, ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione, sarà passibile di sanzioni amministrative e penali. Si applica in particolare all'organizzatore la sanzione amministrativa dell'ammenda di importo compreso tra 1.032,91 a 10.329,14 Euro (la sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore), e al giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi a manifestazioni di sorte locale, l'applicazione dell'ammenda di un importo che va da 154,94 a 929,62 Euro (ex art. 113 bis del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933). Il legale rappresentante potrà inoltre essere punito con l'arresto fino ad un anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Nell'organizzare tali eventi è necessario valutare anche i **riflessi fiscali**, atteso che l'organizzazione di manifestazioni di sorte locale assume rilevanza fiscale sia in relazione al reddito percepito dal sodalizio attraverso la richiesta di un corrispettivo per partecipare alle attività, sia in relazione al reddito percepito dal vincitore della manifestazione, reddito pari al valore del bene di cui acquista la proprietà. Sotto il primo profilo si possono configurare diverse situazioni, così esemplificabili:

- a) il sodalizio promuove attività ricreative rivolte ad anziani e, nell'ambito di queste attività, organizza il gioco della tombola. Nell'ipotesi in cui l'attività sia riconducibile alle finalità istituzionali e sia rivolta ai soci gli introiti (leggasi il prezzo per cartella) percepiti non concorreranno alla formazione del reddito imponibile degli enti non commerciali di tipo associativo. Si ricorda che in ogni caso la realizzazione della tombola deve trovare giustificazione nella necessità di far fronte alle esigenze finanziarie del sodalizio, condizione in mancanza della quale l'organizzazione stessa della manifestazione non risulta più lecita;
- b) il sodalizio che svolge attività di promozione della cultura delibera di realizzare una pesca i cui introiti serviranno a finanziare un ciclo di seminari che intende

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

promuovere. In questo caso la manifestazione di sorte difficilmente si inquadra nelle finalità istituzionali dell'ente ma si pone in termini di strumentalità.

- c) Nel caso in cui l'associazione organizzi le manifestazioni di sorte locale in via occasionale e nell'ambito di un evento di sensibilizzazione, ricorrenza o celebrazione, questa potrà beneficiare delle agevolazioni introdotte dall'art.2 del DLgs 460/1997, ai sensi del quale *“non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali (...)i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*. Dette attività, *“fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo”*. Gli introiti che il sodalizio percepisce pertanto nell'ambito dell'iniziativa non concorrono alla formazione del reddito imponibile, non sono soggetti ad IVA (in senso diverso si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 18/2018 con riferimento alle associazioni titolari di partita iva in regime di cui alla Legge 398/1991) né ad altro tributo. Tale agevolazione, ai fini delle imposte sui redditi, viene riportata anche dal Codice del terzo settore all'articolo 79.

Al di fuori di queste ipotesi l'associazione dovrà prendere in considerazione anche la rilevanza fiscale dell'attività esercitata qualificandosi la stessa come attività di natura commerciale.

Con riferimento al trattamento fiscale del reddito del vincitore, si pone il problema di valutare quando il sodalizio sia obbligato ad operare ritenuta.

Anche in questo caso bisogna distinguere tra

- a) manifestazioni dirette ai soli soci,
- b) manifestazioni aperte al pubblico.

Nel primo caso il sodalizio non deve operare ritenute. Con la risoluzione ministeriale n. 42/E del 30.3.2000 è stato infatti chiarito come non debbano essere assoggettati a ritenuta alla fonte i premi corrisposti dai circoli, nell'ambito dei giochi di sorte locale, con particolare riferimento al gioco della tombola quando l'attività è rivolta esclusivamente ai soci. In questo caso lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte deve ritenersi libero, non subordinato ad alcuna autorizzazione, qualora il gioco medesimo sia svolto in ambito "strettamente familiare e privato" e che tale ambito è sicuramente riconoscibile quando detti giochi siano "realizzati all'interno di circoli privati", con riserva di partecipazione ai soli soci, come chiarito dalla circolare n. 47/E del 10.2.1998. Tale indirizzo è conforme all'orientamento giurisprudenziale espresso con sentenza n. 16 del 12 maggio 1995 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto non sanzionabile, né penalmente né amministrativamente, lo svolgimento di lotterie, tombole, pesche di beneficenza e, più in generale, lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte qualora il gioco medesimo sia effettuato in ambito "strettamente familiare e privato".

Nel secondo caso invece troverà applicazione l'art. 30 del DPR n. 600 del 1973, L'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza (capitolo tratto da "...Organizzare attività di raccolte fondi" ARSEA – Francesca Colecchia – marzo 2023)

RACCOLTA FONDI E ATTIVITÀ DIVERSE

La raccolta fondi rappresenta un terzo genere di entrate dell'ente rispetto alle attività di interesse generale ed alle attività diverse. Tuttavia l'art 7 CTS per le raccolte fondi non prevede alcun limite quantitativo, limiti invece espressamente previsti dall'art 6 per le attività diverse che devono essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Limiti che sono rispettati se i ricavi delle attività diverse rispettano uno dei 2 limiti di cui al DM 107/2021:

- ricavi non superiori al 30% delle entrate complessive dell'ETS;
- ricavi non superiori al 66% dei costi complessivi, compresi di costi figurativi, dell'ETS.

Per gli ETS è importante, quindi, distinguere le attività diverse dalle raccolte fondi.

Il problema si pone per le raccolte fondi eseguite attraverso la "cessione di beni o erogazioni di servizi" per cui sarà necessario accertare l'assenza di corrispettività tra prezzo pagato e servizio/bene ceduto (la cessione dovrà essere effettuata a prezzi superiori al valore di mercato avendo una funzione di raccolta fondi infatti la cessione del bene/servizio è solo un mezzo per permettere all'ETS di raccogliere fondi per finanziarsi sottolineando lo spirito di liberalità che caratterizza la stessa). Corrispettività, invece, sempre presente nelle attività diverse in cui la cessione del bene/servizio è l'oggetto e il fine ultimo dell'attività diversa per cui il prezzo dovrà essere in linea con il corrispettivo di mercato.

Inoltre, nelle raccolte fondi è fatto obbligo all'ETS di mettere a conoscenza il soggetto erogatore che i fondi sono destinati ad uno scopo ben individuato quindi ha l'obbligo di comunicare l'attività di interesse generale che si intende finanziare o lo specifico progetto cui i fondi sono destinati (pag 5 Linee guida), elementi non rinvenibili nello svolgimento delle attività diverse.

Le attività diverse sono esercitate senza alcuna connessione con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione come, invece, richiesto per le raccolte fondi occasionali per essere de commercializzate sia dall'art 143 TUIR sia dal futuro art 79.

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI**RACCOLTA FONDI E BILANCIO ETS**

Gli ETS che adottano il bilancio per competenza (Stato patrimoniale A, Rendiconto gestionale B; Relazione di missione C) devono fornire indicazione nel Rendiconto gestionale Sezione C distinguendo tra raccolte occasionali e abituali e una descrizione delle raccolte fondi effettuate indicandole nella Relazione di missione al numero 24 comprensive anche delle raccolte fondi abituali.

Gli ETS che compilano il solo Rendiconto di cassa modello D indicano sempre le raccolte fondi nella Sezione C distinguendo tra occasionali e abituali e solo per le raccolte fondi occasionali compilano per ciascuna raccolta fondi il Rendiconto specifico (sul modello approvato dal Ministero) e una relazione illustrativa.

Per le raccolte fondi abituali, ossia continuative, che sono fiscalmente rilevanti gli ETS che compilano il Rendiconto gestionale modello D compilano esclusivamente i dati contabili nella sezione C del modello senza nessuna ulteriore relazione illustrativa.

RENDICONTO DI CASSA MODELLO D - Lettera C)

C) Uscite da attività di raccolta fondi	C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali	1) Entrate da raccolte fondi abituali
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	2) Entrate da raccolte fondi occasionali
3) Altre uscite	3) Altre entrate
	Avanzo/disavanzo att. di raccolta fondi

Nel bilancio sia le raccolte fondi abituali che quelle occasionali riportano i dati contabili complessivi e non distinti per singola raccolta come nel rendiconto da allegare al bilancio.

RENDICONTO RACCOLTE OCCASIONALI

L'art 87 comma 6 conferma, quanto già previsto dall'art 20 DPR 600/1973, che gli enti del Terzo settore non commerciali, indipendentemente dalla dimensione, che effettuano raccolte occasionali di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico per ciascuna raccolta fondi effettuata. E' espressamente previsto che il presente comma si applica anche ai soggetti, APS ed ODV, che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86, precisazione necessaria in quanto senza tale indicazione le disposizioni dell'art 87 non si applicherebbero a tali soggetti.

Entro il 30 giugno di ogni anno (art 48 c 3 CTS) gli ETS devono depositare al RUNTS il rendiconto compilando il modello fornito dal Ministero del Lavoro nelle "Linee guida per la Raccolta fondi" per le raccolte occasionali accompagnato da una relazione illustrativa della singola raccolta fondi.

Dal rendiconto devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Si ricorda che la Circolare Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31.10.2007, con riferimento all'art 143 TUIR, ha precisato che i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e le attività per cui la raccolta è stata attivata. I fondi, inoltre non devono essere utilizzati dall'ente per autofinanziarsi, a scapito delle attività solidaristiche che il legislatore ha inteso incentivare. Nelle linee guida non vi sono specifiche indicazioni sul criterio di cassa o di competenza da utilizzare per la compilazione del rendiconto. Si ritiene, in assenza di indicazioni ufficiali, che gli ETS che compilano il bilancio modelli A Stato patrimoniale, B Rendiconto gestione, C Relazione di missione ossia gli ETS di maggiori dimensioni con entrate maggiori ad € 220.000 utilizzeranno il principio di competenza, mentre gli ETS di minori dimensioni che compilano il solo modello D Rendiconto gestione il principio di cassa (La settimana fiscale 5/2023 Marco Magrini).

Gli ETS (con entrate inferiori ad € 220.000) che compilano il Rendiconto di cassa modello D si limitano per le raccolte fondi abituali a compilare la pertinente voce del rendiconto Sezione C 1).

Non sussiste, invece, nessuna differenziazione di regime giuridico della rendicontazione dell'attività di raccolta fondi occasionale: difatti, l'ETS, indipendentemente dalle sue dimensioni economiche, dovrà allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, redatti secondo lo schema allegato alle Linee Guida, una relazione illustrativa nella quale dovrà fornire una breve descrizione di ciascuna raccolta fondi occasionale, delle modalità di svolgimento, del luogo in cui si è svolto e delle finalità perseguite e dei costi sostenuti.

In relazione ai beni in natura ricevuti in donazione con la raccolta occasionale, nel rendiconto deve essere riportato il corrispondente valore in danaro stimato in coerenza con le disposizioni contenute nel già citato D.M. 28 novembre 2019 e risultante dal documento di cui all'art. 4 dello stesso decreto. Per le erogazioni liberali in natura, l'ETS dovrà indicare la tipologia di beni raccolti e il corrispondente valore economico.

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

Il prospetto del Rendiconto e la Relazione dovranno sere compilati per ogni singola raccolta fondi occasionale. La somma degli importi indicati dovrà trovare corrispondenza con i dati contabili indicati nel modello D, sezione C.

C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi				
1)	Uscite da attività di raccolta fondi abituali	0,00	0,00	1)	Entrate da raccolta fondi abituali	0,00	0,00
2)	Uscite da attività di raccolta fondi occasionali	0,00	0,00	2)	Entrate da raccolta fondi occasionali	0,00	0,00
3)	Altre uscite	0,00	0,00	3)	Altre entrate	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	Totale		0,00	0,00
						Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi	
						0,00	0,00

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

MODELLO RENDICONTO

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE

SCHEMA DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
ai sensi dell'art.87 co. 6 e dell'art. 79 co.4 lett.a del d.lgs 3 ago 2017 n.117

Denominazione _____

Codice Fiscale _____ Sede _____

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione _____

Eventuale denominazione dell'evento _____

Durata della raccolta fondi: dal __/__/____ al __/__/____

DESCRIZIONE	IMPORTO
a) Proventi/entrate della raccolta fondi occasionale	
• liberalità monetarie	
• valore di mercato liberalità non monetarie	
• altri proventi	
Totale a)	
b) Oneri/uscite per la raccolta fondi occasionale	
• oneri per acquisto beni	
• oneri per acquisto servizi	
• oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature	
• oneri promozionali per la raccolta	
• oneri per lavoro dipendente o autonomo	
• oneri per rimborsi a volontari	
• altri oneri	
Totale b)	
Risultato della singola raccolta fondi (a-b)	

La tabella si conclude con una relazione illustrativa in cui sono evidenziati, a integrazione e completamente dei risultati numerici, le finalità e gli elementi caratterizzanti della singola raccolta fondi.

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

Voci del rendiconto

PROVENTI

- Liberalità monetarie
- Valore di mercato liberalità non monetarie: valore in denaro stimato.
- Altri proventi: incassi per la cessione di beni/prestazioni di servizi
- Gli incassi monetari nella Relazione illustrativa dovranno essere suddivisi tra incassi in contanti e su c/c bancario.

SPESE

- Oneri acquisto beni
- Oneri acquisto servizi
- Oneri per noleggio, affitti o utilizzo attrezzature (noleggio stand, affitto locali, pagamento suolo pubblico...)
- Oneri promozionali raccolta: spese di promozioni, volantini, brochure, pubblicità giornali ...
- Oneri lavoro dipendente o autonomo:
- Oneri per rimborsi volontari: nei limiti e modalità di cui all'art 17
- Altri oneri: imposte e tasse, spese cancellaria

In particolare, l'ETS nella relazione illustrativa dovrà descrivere le voci di costo/spesa indicate nel rendiconto della singola raccolta di fondi occasionale. A tal fine, se significativo per la comprensione dell'andamento della raccolta, occorrerà fornire ulteriori informazioni in merito agli elementi di costo/spesa:

- acquisto di beni, l'ente indicherà il numero e la tipologia dei beni acquistati, il numero e il costo unitario dei beni di modico valore acquistati;
- spese di allestimento: l'ente indicherà se i costi/spese sono stati sostenuti per noleggio di stand, affitto locali, pagamento suolo pubblico, per affidamento a terzi, ecc...;
- promozione della raccolta: costi/spese per la promozione dell'iniziativa (stampa brochure, passaggi radio televisivi ecc.);
- beni ricevuti in donazione con la raccolta occasionale: il corrispondente valore in danaro stimato;
- le erogazioni liberali in natura: la tipologia di beni raccolti e il corrispondente valore economico, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si evidenzia che il valore dei beni ricevuti potrà altresì essere determinato sulla base dei seguenti, ulteriori criteri, contemplati dal richiamato D.M. 28 novembre 2019:

- il valore derivante da una perizia giurata di stima;
- nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, il residuo valore fiscale all'atto del trasferimento;

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

- nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all' art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, il minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo D.M. e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR;
- per le entrate: il numero e il prezzo dei beni di modico valore venduti, la distinzione tra elargizioni ricevute da persone fisiche o persone giuridiche (altre associazioni, società ecc.).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE – DM 9/6/2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE
Descrizione dell'iniziativa

L'associazione "denominazione ente - APS" - codice fiscale - dal ___/___/___ al ___/___/___ ha svolto un'iniziativa denominata _____.

Sono stati raccolti fondi in denaro per un totale di € (riportate il totale introitato – tabella A).

Le elargizioni in denaro sono state ricevute in contanti per un totale di € _____, su c/c bancario per un totale di € _____ altro _____.

e/o

Sono stati raccolti beni materiali complessivi per un valore complessivo di € _____

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati:

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € _____ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale (descrivere con nomenclatura riportata all'art. 5 del CTS) e per le seguenti finalità: _____

Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni (campo da compilare esclusivamente nell'ipotesi in cui i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'evento siano superiori ai ricavi) _____

CASI PRATICI

ATTIVITÀ	FINALITÀ	RACCOLTA FONDI
Raccolta denaro	Per successiva erogazione liberale	No, è vietata
Raccolta fondi	Per successiva "donazione" alla parrocchia	No, è vietata
Vendita merchandising su internet/negozio a prezzi di mercato	Finanziare il circolo anche attività interesse generale	No, attività diversa
Vendita merchandising in occasione di sagre a prezzi maggiorati (prevale spirito di liberalità)	Finanziare attività interesse generale	Si, raccolta fondi occasionale
Vendita merchandising in occasione di sagre ad offerta libera (prevale spirito di liberalità)	Finanziare attività interesse generale	Si, raccolta fondi occasionale
Vendita merchandising a prezzi maggiorati in negozio (prevale spirito di liberalità)	Finanziare attività interesse generale	Si, raccolta fondi abituale
Lotterie / tombole / pesche/ banchi di beneficenza (art 13/430)	Finanziare attività interesse generale	Dubbio: mancando riferimento a tali raccolte nelle linee guida ministero dm 9/6/2022
Raccolta fondi	Ristrutturare la sede sociale	No, non finanzia attività di interesse generale
Sponsorizzazioni di raccolte fondi	Finanziare la raccolta che finanzia attività interesse generale	Dubbio se considerarle entrate diverse (prudenziale) o entrate da raccolta fondi (a rischio)
Lotteria / tombole / pesche solo a soci del circolo	Finanziare attività interesse generale	Dubbio se raccolta fondi o attività interesse diverse
Lotteria / tombole / pesche solo a soci del circolo	Finanziare attività diverse	No, raccolta fondi Si, attività Diverse
Raccolta fondi	Finanziare il bar	No raccolta fondi Si attività diverse

CODICE TERZO SETTORE D LGS 117/2017

ARTICOLI RELATIVI ALLA RACCOLTA TERZO SETTORE

Art. 7 - Raccolta fondi

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art. 48 - Contenuto e aggiornamento

....

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

Art 70 – Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

....

“Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”

Art. 79 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

.....

4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore ((di natura non commerciale ai sensi del comma 5)):

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

Art. 87 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

.....

STUDIO DONATO - GOTTARDELLI

6 Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.